

Carburanti, riflessioni sull'obbligo di esporre il prezzo medio regionale

Un'alterazione della concorrenza, una spinta al rialzo dei prezzi, un possibile aiuto alle frodi. Le riflessioni di Bonaventura Sorrentino - studio legale e tributario Sorrentino Pasca Toma



L'articolo 1, ai commi da 2 a 7, del decreto-legge del 14 gennaio 2023 n. 5 prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, rilevata dal ministero delle Imprese e del made in Italy, che ne cura anche l'attuazione sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti.

Notoriamente e per quanto riportato nelle premesse del decreto, tale esigenza deriva dalla necessità di far fronte alla situazione di eccezionale instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e dunque dall'urgenza di adottare misure contenitive degli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti garantendo la trasparenza dei prezzi e consentire un consumo consapevole ed informato.

L'obbligo entrerà in vigore dopo quindici giorni dall'adozione del decreto attuativo da parte del ministro delle Imprese.

Un obbligo che, come previsto nella stesura del decreto, se violato comporta rilevanti conseguenze sanzionatorie. In particolare la norma prevede l'applicazione di una sanzione da 500 e 6.000 euro in caso di violazione dell'obbligo di indicazione del prezzo medio regionale ed in caso di violazione delle altre disposizioni sulla trasparenza della cartellonistica, di omessa comunicazione al Ministero dei prezzi praticati nel punto vendita o di applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.

Con riferimento agli aspetti procedurali, sinteticamente, è previsto dalla fonte normativa richiamata che il ministero delle Imprese e del made in Italy, ricevute dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico le comunicazioni sui prezzi dei carburanti praticati, provveda all'elaborazione di tali dati, calcoli la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne curi la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Si rinvia ad un decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro il 30 gennaio 2023, la definizione delle modalità, della frequenza e della tempistica delle comunicazioni dei prezzi.

Va chiarito e ricordato che l'obbligo, per i gestori, di comunicare al ministero delle Imprese e del made in Italy i prezzi praticati in ciascun impianto di distribuzione per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato veniva introdotto dall'articolo 51 della legge n. 99/2009.

Le disposizioni attuative di cui al D.M. 15 ottobre 2010 ed al D.M. 17 gennaio 2013 hanno già chiarito che i prezzi praticati devono essere comunicati, in via telematica, almeno settimanalmente e, in caso di aumento del prezzo, in un momento almeno contestuale alla loro variazione.

L'obbligo di comunicazione è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell'operatore.

L'articolo 1, comma 3 prevede che gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto attuativo, adeguino la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento.

Prescindendo da ulteriori considerazioni procedurali, forse qualche riflessione di merito in più da parte del legislatore merita la disposizione normativa in questione.

Semplicisticamente, si può dire che il metodo non sembra possa ottenere la finalità che si è proposto di raggiungere, addirittura correndo il rischio di alterare di fatto l'equilibrio dei principi che regolamentano una corretta concorrenza. Dunque un criterio di "presunzione di equità del prezzo", basato su una comparazione con un dato di riferimento medio.

È di tutta evidenza che, nella applicazione operativa, si possano verificare due ipotesi: partendo dal caso in cui il prezzo ritenuto congruo dal titolare dell'impianto dovesse essere minore rispetto a quello di riferimento medio da rendere visibile alla clientela, è del tutto evidente che lo stesso titolare, molto probabilmente, ri-quantificherebbe il prezzo di vendita in linea con quello medio, realizzando una opportunità di maggior guadagno per sé stesso, ma definendo un maggior costo per la clientela.

Contrariamente, nel caso in cui il prezzo del carburante ritenuto congruo, in considerazione dei costi di riferimento di cui tener conto per la quantificazione del prezzo che garantisca un equo margine, per il singolo titolare dell'impianto dovesse essere superiore rispetto al prezzo medio di riferimento (ma di cui ovviamente va tenuto conto), potrebbe forse incoraggiare l'imprenditore a rivolgersi ad un fornitore che gli possa garantire un prezzo di acquisto inferiore su cui calcolare il proprio margine di guadagno, che gli consenta di rimanere in linea con il prezzo medio regionale. Tale condizionamento non può escludere il rivolgersi al binario alternativo dell'acquisto presso una rete di fornitura che pratica la frode e dunque prezzi inferiori, che ne trarrebbe giovamento; si potrebbe forse correre il rischio addirittura di incrementare l'illegalità nel settore.

Un'ulteriore considerazione da fare riguarda l'incidenza di tale regolamentazione sui più elementari criteri di concorrenza, realizzando il provvedimento normativo in questione, sostanzialmente, una "concorrenza imposta", seppure evanescente, che va ad aggiungersi a quella ordinaria di mercato.

Tutto ciò senza voler considerare il rischio di una deroga il principio della libertà di impresa, nel rispetto dei principi e limiti riportati nella carta costituzionale.

Sostanzialmente, un sistema che induce a "veicolare" il prezzo del prodotto entro certi parametri per garantirsi il margine netto, certamente evita forme di speculazione, ma forse tale ruolo, più che al legislatore, spetta all'Amministrazione Finanziaria nella sua operatività di verifica e controllo, a tutt'oggi del tutto encomiabile.

© Tutti i diritti riservati

E' vietata la diffusione e o riproduzione anche parziale in qualsiasi mezzo e formato.